

## LEGGE DI BILANCIO 3 – ALTRE MISURE PER LE IMPRESE

*Deduzione in 50 anni per gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento; proroga della sospensione degli ammortamenti; aumento a 2 milioni del limite annuo dei crediti compensabili; proroga del Fondo di garanzia PMI e della garanzia SACE. Queste alcune delle ulteriori misure previste per le imprese dalla legge di bilancio 2022.*

### 1. Penalizzate le rivalutazioni dei marchi e dell'avviamento.

Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento dalle società che si sono avvalse della rivalutazione o riallineamento dei beni d'impresa (art. 110, D.L. n. 140/2020) sono deducibili in 50 anni invece che 18 (fermo restando che, ai fini civilistici, l'ammortamento deve esaurirsi in un periodo massimo di 20 anni). In alternativa, è possibile:

- mantenere l'ammortamento in diciottesimi, a fronte del versamento (ripartibile in due rate scadenti col versamento del saldo delle imposte sui redditi 2021 e 2022), di un'ulteriore imposta sostitutiva che, al netto di quella del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento, è pari al 9%, all'11% o al 13% rispettivamente per valori fino a 5 milioni, tra 5 e 10 milioni e oltre 10 milioni;
- revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, chiedendo il rimborso o il recupero con compensazione nel modello F24, dell'imposta sostitutiva versata. Tale scelta comporterà l'iscrizione in bilancio di imposte differite passive a diminuzione del patrimonio netto, mentre l'imposta versata sarà iscritta tra i crediti verso l'erario.

### 2. Proroga della sospensione degli ammortamenti.

Alle società che, nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, si sono avvalse della facoltà di non imputare (art. 60 co. 7-bis ss., DL 104/2020 – vedi nota informativa 39/2020) il 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, è consentito adottare medesimo comportamento contabile nel bilancio dell'esercizio successivo.

### 3. Limite annuo dei crediti compensabili.

Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (che era 700.000 euro fino al 2019, 1 milione nel 2020 e 2 milioni nel 2021) è definitivamente incrementato a 2 milioni di euro a partire dal 2022.

### 4. Credito d'imposta quotazione PMI.

È prorogato a tutto il 2022 il credito d'imposta (50% dei costi ammessi fino ad un massimo ridotto da 500.000 a 200.000 euro) per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati europei.

### 5. Incentivi alle operazioni straordinarie.

**5.1.** Il soggetto risultante da un'operazione di fusione o scissione o la conferitaria di un conferimento, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, può trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (fino ad un massimo pari al minore tra 500.000 euro e il 2% della somma delle attività di bilancio delle società partecipanti alla fusione o scissione o delle attività oggetto di conferimento) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate, a fronte del pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, se il controllo è stato acquisito mediante operazioni diverse da

quelle agevolate e la fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, si finalizzino entro due anni dalla data di acquisizione del controllo.

**5.2.** In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali sconta l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9%).

## **6. Misure per il credito.**

**6.1.** È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, con i seguenti ridimensionamenti in prospettiva di una graduale uscita dalla fase emergenziale:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione.

Inoltre, tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022, il Fondo opererà nel seguente modo:

- l'importo massimo garantito per singola impresa sarà pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia sarà concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo).

**6.2.** Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE.

**6.3.** Viene rifinanziata la nuova Sabatini prevedendo che il contributo statale sugli investimenti sia erogato in un'unica soluzione (invece che in 6 quote annuali) solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro.

## **7. Abolizione dell'Irap per professionisti ed imprenditori individuali.**

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, imprese individuali e lavoratori autonomi (già precedentemente esclusi se forfetari o senza autonoma organizzazione) non sono più soggetti all'Irap. Secondo il principio costituzionale di ragionevolezza ed uguaglianza l'esclusione dovrebbe applicarsi anche ai professionisti che esercitano in forma associata.

## **8. Estensione del termine di pagamento delle cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.**

Il termine di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.3.2022 è prorogato da 60 a 180 giorni, fermo restando il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso.

10 gennaio 2022